

CONVEGNO DEL 24 NOVEMBRE 2020

UTILIZZO DEI SOCIAL E VIOLAZIONE DELLE NORME DEONTOLOGICHE ALLA LUCE DEGLI ARTT. 15 E 21 DELLA COSTITUZIONE

INTERNET, HA CAMBIATO NON SOLO LA NOSTRA PROFESSIONE MA ANCHE E SOPRATTUTTO IL MODO DI COMUNICARE PERMETTENDO A MILIONI DI PERSONE DI INTERCONNETTERSI E SCAMBIARSI NOTIZIE, DATI E OPINIONI.

UNO DEI MAGGIORI ASPETTI DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE CHE CI SI E' TROVATI AD AFFORNTARE E' QUELLO RELATIVO NON SOLO A QUEI FATTI DI CRONACA DOVE SEMPRE PIU' SPESSO CI SI LASCIA ANDARE A COMMENTI CHE ALL'OMBRA DI UN NIKE NAME RISULTANO OFFENSIVI, VOLGARI E DENIGRATORI MA SFOCIANO SPESSO IN UN VERO E PROPRIO INCITAMENTO ALLA VIOLENZA.

MA ANCHE A QUELLO DI COMMENTARE CON INSULTI DI NATURA RAZZISTA, OMOFODA O MISOGENA LA PUBBLICAZIONE DI FOTO O DICHIARAZIONI PUBBLICATE SUI NETWORK.

TALE FENOMENO OLTRE CHE DIFFUSO E' ANCHE TRASVERSALE, NEL SENSO CHE ATTRAVERSA TUTTI GLI STRATI SOCIALI INDIPENDENTEMENTE DAL GRADO CULTURALE DEL SOGGETTO O DEL RUOLO DALLO STESSO RIVESTITO NELLA SOCIETA' CIVILE.

FENOMENO, PERALTRO, CHE SI RICONTRA SU TUTTE LE PIATTAFORME QUALI, SOLO PER CITARNE LE PIU' DIFFUSE E CONSOCIUTE, FACEBOOK, WHATSAPP, TELEGRAM, TWITTER ECC. ED A CUI NON SI SOTTRAGONO GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE FORENSE.

QUANTO EVIDENZIATO E' GIA' DA TEMPO AL CENTRO DEL DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE AVENDO DATO LUOGO A SVARIATI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI.

IL PRIMO PROBLEMA CHE CI SI E' POSTI, DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO, E' DI NATURA COSTITUZIONALE IN QUANTO LO SCAMBIO DI MESSAGGI ALTRO NON E' CHE UNA CORRISPONDENZA TRA UNO O PIU' SOGGETTI CHE TROVA TUTELA NELL'ART. 15 DELLA COSTITUZIONE.

IN PARTICOLARE LA SU RICHIAMATA NORMA COSTITUZIONALE STATUISCE CHE *“LA LIBERTA' E LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E DI OGNI FORMA DI COMUNICAZIONE SONO INVIOLABILI”*.

E' DA NOTARE COME QUESTA NORMA SIA IN PARTE FORMULATA CON UNA C.D. “CLAUSOLA APERTA” IN QUANTO I COSTITUENTI EBBERO LA LUNGIMIRANZA DI PREVEDERE COME L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA AVREBBE POTUTO PORTARE A NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE.

QUESTO PRINCIPIO COSTITUZIONALE SI APPLICA AD OGNI FORMA DI COMUNICAZIONE INCLUSE QUELLE TELEFONICHE,

ELETTRONICHE, INFORMATICHE SIANO ESSE TRA PRESENTI O EFFETTUALTE CON GLI ALTRI MEZZI RESI DISPONIBILI DALLO SVILUPPO TECNOLOGICO (CFR CORTE COST. SENTENZA 20/2017)

TALE DIRITTO, PROSEGUE LA CORTE COSTITUZIONALE, E' INVIOLABILE PERCHE' TENDE A GARANTIRE QUELLO SPAZIO VITALE CHE CIRCONDA LA PERSONA SENZA IL QUALE QUESTA NON PUO' ESISTERE E SVILUPPARI IN ARMONIA CON I POSTULATI DELLA DIGNITA' UMANA.

NONDIMENO, AL PARI DI OGNI DIRITTO COSTITUZIONALMENTE PROTETTO, ANCHE IL DIRITTO ALLA LIBERTA' ED ALLA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E' SOGGETTO A LIMITAZIONI PURCHE' DISPOSTE PER ATTO MOTIVATO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CON LE GARANZIE STABILITE DALLA LEGGE.

SE COSI' NON FOSSE, PROSEGUE ANCORA LA CORTE, SI VERIFICHEREBBE L'ILLIMITATA ESPANSIONE DI UNO DEI DIRITTI, CHE DIVERREBBE TIRANNO NEI CONFRONTI DI ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE COSTITUZIONALMENTE RICONSOCIUTE E PROTETTE. PER QUESTO LA COSTITUZIONE ITALIANA COME LE ALTRE COSTITUZIONI DEMOCRATICHE E PLURALISTE CONTEMPORANEE, RICHIEDE UN CONTINUO E VICENDEVOLE BILANCIAMENTO TRA PRINCIPI E DIRITTI FONDAMENTALI, SENZA PRETESE DI ASSOLUTEZZA PER NESSUNO DI ESSI NEL RISPETTO DEI CANONI DI

PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA (VEDASI ANCHE CORTE COSTITUZIONALE N.85/2013)

LIMITAZIONE CHE PUO' AVVENIRE, PER COME ESPRESSAMENTE DISPOSTO DAL 2' COMMA, ATTRAVERSO LA C.D. RISERVA DI LEGGE POICHE' SOLO ATTRAVERSO LA LEGGE SI POSSONO STABILIRE I LIMITI ALLA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA E LA RISERVA GIURISDIZIONALE NEL SENSO CHE CIO' PUO' AVVENIRE SOLO ATTRAVERSO UN PROVVEDIMENTO MOTIVATO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ASSUNTO CON LE GARANZIA DI LEGGE.

BASTI PENSARE, AD ESEMPIO, AL SEQUESTRO DELLA CORRISPONDENZA PRESSO IL GESTORE POSTALE O IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE.

LA SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA TROVA TUTELA ANCHE NELL'ART.10 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DELLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI CHE FA IL PAIO CON LA NORMA COSTITUZIONALE.

L'ART. 15 DELLA COSTITUZIONE TROVA APPLICAZIONE OLTRE CHE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI STRANIERI E LA TUTELA OPERA SIA NEI CONFRONTI DEL MITTENTE CHE DEL DESTINATARIO.

COROLLARIO AL PRINCIPIO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO DALL'ART. 15 COST. E' QUELLO DELL'ATTUALITA' NEL SENSO CHE LA INVIOLABILITA' DELLA COMUNICAZIONE HA INIZIO QUANDO IL SOGGETTO CHE MANIFESTA IL PROPRIO PENSIERO ATTRAVERSO IL MESSAGGIO DIVENTA MITTENTE E TERMINA CON LA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO CHE DEVE ESSERE DETERMINATO E/O DETERMINABILE.

RIMANE ANCORA APERTO NEL DIBATTITO DOTTRINARIO E GIURISPRUDENZIALE SE TALE PRINCIPIO COSTITUZIONALE POSSA TROVARE APPLICAZIONE ANCHE NEI CASI IN CUI SIANO USATI MEZZI DI TRASMISSIONE IL CUI DESTINATARIO NON E' DETERMINATO O QUANTO MENO DETERMINABILE COME PER ESEMPIO NEL CORSO DI UNA VIDEOCONFERENZA COME QUESTA; COSI' COME NEL CASO IN CUI IL MITTENTE MANIFESTI LA SUA INTENZIONE DI SELEZIONARE SOLO ALCUNI FRA PIU' DESTINATARI.

ALTRO PROBLEMA CHE E' STATO AFFRONTATO E' QUELLO DEL RAPPORTO CHE INTERCORRE TRA L'ART. 15 DELLA COST. E L'ART.21 DELLA COST. NORMA QUESTA CHE TUTELA LA LIBERTA' DI PENSIERO, LIBERTA' CHE PER QUANTO ESPRESSO SOPRA NON PUO' ESSERE ILLIMITATA MA TROVA ANCH'ESSA DEI LIMITI.

INFATTI SECONDO IL COSTANTE INDIRIZZO GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RIENTRA NELLA TUTELA COSTITUZIONALE DELL'ART. 21, QUALE MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, SIA IL DIRITTO DI CRITICA (CIOE' GIUDIZI SUI FATTI) SIA IL DIRITTO DI CRONACA A CONDIZIONE CHE LA NOTIZIA SIA VERA, CHE SIA CONTINENTE E CHE VI SIA UN INTERESSE PUBBLICO ALLA DIVULGAZIONE DEL FATTO.

CIO' COMPORTA CHE SE IL FATTO NON SIA DI INTERESSE PUBBLICO NON PUO' ESSERE PORTATO ALLA PUBBLICA CONOSCENZA QUAND'ANCHE ESSO FOSSE VERO OPERANDO IN TALE FATTISPECIE I LIMITI IMPOSTI DALLE NORME DEL CODICE DI PENALE CHE CONFIGURANO I REATI DELLA DIFFAMAZIONE E DELL'INGIURIA (SEBBENE OGGI QUEST'ULTIMO REATO SIA DIVENUTO UN ILLECITO CIVILE).

ALLA LIBERTA' DI INFORMARE (C.D. LIBERTA' ATTIVA), QUALE IL DIRITTO DI CRONACA, CORRISPONDE, DI CONSEGUENZA, IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATI (C.D. LIBERTA' PASSIVA).

RIENTRA, INFINE, NELLA TUTELA DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE ANCHE IL DIRITTO DI SATIRA.

FATTA QUESTA PREMessa SISTEMATICA OCCORRE EVIDENZIARE CHE IL DIBATTITO GIURISPRUDENZIALE IN ORDINE ALLE CONVERSAZIONI CHE AVVENGONO SULLE PIATTAFORME INFORMATICHE AD OGGI NON HA TROVATO UNA VOCE UNIVOCA.

INFATTI SE DA UNA PARTE LA GIURISPRUDENZA FORMATASI DAVANTI ALLA SEZIONE LAVORO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE HA FATTO UN DISTINGUO TRA IL VEICOLARE IL MESSAGGIO AVENTE NATURA OFFENSIVA O DENGRATORIA DI UNO O PIU' SOGGETTI AD UNA PLURALITA' INDISTINTA DI SOGGETTI UTILIZZANDO UNA PIATTAFORMA APERTA QUALE E' AD ESEMPIO FACEBOOK PER CUI E' DA RITENERSI CHE LO SCRITTO OFFENSIVO IVI PUBBLICATO HA CERTAMENTE NATURA DIFFAMATORIA IN QUANTO RIVOLTO AD UNA PLATEA INDETERMINATA DI PERSONE TALE DA DETERMINARE IL LEGITTIMO LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE(CASSAZIONE 10280/2018).

AL CONTRARIO CON LA SENTENZA N. 21965/2018 LA SEZIONE MEDESIMA SEZIONE LAVORO HA STABILITO CHE: *“SE LA CONVERSAZIONE AVVIENE SU UNA CHAT CHIUSA I CUI COMPONENTI SONO OMOGENEI (NEL CASO IN ESAME SI TRATTAVA DI UNA CHAT COMPOSTA UNICAMENTE DA SOGGETTI ISCRITTI AD UNO SPECIFICO SINDACATO) SI DEVE RITENERE CHE LA CONVERSAZIONE AVVENGA IN UN AMBITO PRIVATO, CIOE' ALL'INTERNO DI UNA DETERMINATA CERCHIA DI PERSONE, PER CUI VIE' UN INTERESSE CONTRARIO ALLA DIVULGAZIONE, ANCHE COLPOSA, DEI FATTI O NOTIZIE OGGETTO DI COMUNICAZIONE PER CUI SI IMPONE L'ESIGENZA DELLA TUTELA DELLA LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA COMUNICAZIONI STESSE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA COST.*

LA TUTELA DELLA SEGRETEZZA, PROSEGUE LA CORTE, PRESUPPONE OLTRE CHE LA DETERMINAZIONE DEI DESTINATARI ANCHE L'INTENTO DEL MITTENTE DI ESCLUDERE TERZI DALLA SFERA DELLA CONSOCIBILITA' DEL MESSAGGIO ATTRAVERSO L'USO DI UNO STRUMENTO CHE DENOTI IL CARATTERE DELLA SEGRETEZZA O RISERVATEZZA DELLA COMUNICAZIONE, DIRITTO CHE SI IMPONE ANCHE RIGUARDO AI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA SCAMBIATI TRAMITE MAILING LIST RISERVATA AD UN DETERMINATO GRUPPO DI PERSONE, ALLE NEWGROUP O ALLE CHAT PRIVATE CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATE ALLA STREGUA DELLA CORRISPONDENZA PRIVATA E QUINDI CHIUSA ED INVIOLABILE.

E LA DIVULGAZIONE A TERZI ESTRANEI DI DETTE CONVERSAZIONI DETERMINA IN CAPO A CHI LI COMMITTE LE IPOTESI DELITTUOSE DI CUI AGLI ART. 616 E 617 C.P.”.

PERSONALMENTE AGGIUNGEREI, IN IPOTESI, ANCHE IL REATO DI CUI ALL'ART. 618 C.P..

A FRONTE DI TALE GIURISPRUDENZA DI RECENTE E' INTERVENUTA LA CASSAZIONE PENALE CON LA SENTENZA N. 7904/2019 CHE HA RITENUTO SUSSISTENTE IL REATO DI DIFFAMAZIONE SEBBENE L'ESPRESSIONE DIFFAMATORIA FOSSE AVVENUTA ALL'INTERNO DI UNA CHAT CHIUSA (SI TRATTAVA DI UN GRUPPO DI STUDENTI DI UNA CLASSE LICEALE)

A TITOLO PERSONALE RITENGO PIU' CORRETTA E ADERENTE AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LA RICOSTRUZIONE DELLA PROBLEMATICATA FATTANE DALLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE.

QUALE SONO INVECE LE CONSEGUENZE DAL PUNTO DI VISTA DEONTOLOGICO SE L'AUTORE DELLE FRASI OFFENSIVE O DENIGTORIE SIA UN AVVOCATO?

FERMO RESTANDO QUANTO GIA' DETTO E TRALASCIANDO L'ASPETTO PENALISTICO NEL CONCRETO OCCORRE PRENDERE LE MOSSE DALLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012

AL COMMA 2 DELL'ART.1 E' STABILITO CHE LA FUNZIONE DELL'AVVOCATO HA UNA RILEVANZA SOCIALE IN QUANTO E' FUNZIONALE ALLA DIFESA DEI DIRITTI SIANO ESSI INDIVIDUALI O COLLETTIVI (CONCETTO PERALTRO RIBADITO ANCHE ALL'ART.2) CIO' IMPONE CHE L'AFFIDAMENTO CHE VIENE RIPOSTO DALLA COLLETTIVITA' NELLA NOSTRA PROFESSIONE CI IMPONE L'OBBLIGO DELLA CORRETTEZZA NEI COMPORTAMENTI (COMMA 2 LETT. C) DELL'ART.1).

INOLTRE LA PROFESSIONE DEVE ESSERE ESERCITATA TRA LE ALTRE COSE CON LEALTA', PROBITA' E DIGNITA' (ART. 3 COMMA 2) E DEVE UNIFORMARSI AI PRINCIPI DEL CODICE DEONTOLOGICO COSI' RISULTANDO OBBLIGATORI PER GLI AVVOCATI.

IL CODICE DEONTOLOGICO STABILISCE ESPRESSAMENTE ALL'ART.2 CHE LE NORME DEONTOLOGICHE SI APPLICANO NON SOLO NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MA ANCHE NEI RAPPORTI CON I TERZI.

PRINCIPIO QUESTO CHE VIENE RIPRESO ANCHE DAL SUCCESSIVO ART. 9 IL QUALE AL COMMA 2 IMPONE ALL'AVVOCATO DI OSSERVARE I DOVERI DI PROBITA', DIGNITA' DECORO ANCHE AL DIFUORI DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE, E CIO' NON SOLO NELLA SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA REPUTAZIONE MA ANCHE E SOPRATTUTTO NELLA SALVAGUARDIA DELL'IMMAGINE DELLA PROFESSIONE FORENSE.

DOVERI DI LEALTA' E CORRETTEZZA CHE DEVONO ESSERE MANTENUTI ANCHE NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI OLTRE CHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI FORENSI (ART.19).

E SE CE NE FOSSIMO DIMENTICATI L'ART.63 ANCORA UNA VOLATA AL COMMA 1 RIBADISCE CHE L'AVVOCATO, ANCHE AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DEL SUO MINISTERO, DEVE COMPORTARSI, NEI RAPPORTI INTERPERSONALI, IN MODO DA NON COMPROMETTERE LA DIGNITA' DELLA PROFESSIONE E L'AFFIDAMENTO DEI TERZI.

SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONE UNITE DELLA CORTE SUPREMA DELLA CASSAZIONE LA NORMA DI CUI ALL'ART.5 DEL CODICE DEONTOLOGICO (OGGI

TRASFUSO NELL'ART.9) CHE IMPONE ALL'AVVOCATO DI ISPIRARE LA PROPRIA CONDOTTA ALL'OSSERVANZA DEI DOVERI DI PROBITA', DIGNITA' E DECORO E, IN PARTICOLARE, AL SECONDO COMMA IL QUALE PREVEDE L'ASSOGETTABILITA' DELL'AVVOCATO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER I FATTI NON RIGUARDANTI L'ATTIVITA' FORENSE QUANDO QUESTI SI RIFLETTANO SULLA SUA REPUTAZIONE PROFESSIONALE O COMPROMETTANO L'IMMAGINE DELLA CLASSE FORENSE E' CHIARAMENTE UNA C.D. NORMA IN BIANCO ESSENDO DIFFICILE TIPIZZARE UNA RIGIDA ELENCAZIONE DELLE IPOTESI.

QUINDI DAL PUNTO DI VISTA DISCIPLINARE SECONDO L'ORIENTAMENTO DEL CDD DI PALERMO DI CUI IO NE SONO COMPONENTE E DELLE LINEE GUIDA CHE SONO STATE PREDISPOSTE ED APPROVATE DALL'ASSEMBLEA PLENARIA OVE L'AVVOCATO NEL CORSO DI UNA CONVERSAZIONE, SU UNA PIATTAFORMA INFORMATICA, SI DOVESSE LASCIARE ANDARE A DEI COMMENTI CHE POSSANO RISULTARE OFFENSIVI O DENIGRATORI DI UN SOGGETTO BEN DETERMINATO O NEI CONFRONTI DI ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE OCCORRE INNANZITUTTO STABILIRE SE QUESTA CONVERSAZIONE SIA AVVENUTA SU UNA PIATTAFORMA LIBERA E QUINDI VISIBILE AD UNA PLURALITA' INDETERMINATA DI SOGGETTI O IN UNA CHAT, CHE SEPPUR PRIVATA, NON RISULTI OMOGENEA, PER CUI IN QUESTI CASI,

CERTAMENTE CIO' COMPORTEREBBE IL SUO ASSOGGETTAMENTO AD UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AL FINE DI STABILIRE SE CON TALE COMPORTAMENTO ABBA LESO INNANZITUTTO LA PROPRIA REPUTAZIONE OPPURE LESO L'IMMAGINE DELL'AVVOCATURA NEL SUO COMPLESSO E SE CIO' DOVESSE ESSERE ACCERTATO APPLICARE LA RELATIVA SANZIONE

OVE. AL CONTRARIO, LA CONVERSAZIONE AVVENISSE ATTRAVERSO UNA CHAT CHIUSA ED OMOGENEA L'EVENTUALE DIVULGAZIONE NON DETERMINEREBBE ALCUNA CONSEGUENZA DISCIPLINARE PERCHE' QUANTO DETTO DOVREBBE ESSERE CONSIDERATO UNA COMUNICAZIONE PRIVATA E QUINDI ASSOGGETTATA AL PRINCIPIO DI INVIOABILITA' SANCITO DALL'ART. 15 DELLA COSTITUZIONE E SE IL CONTENUTO VENISSE DIVULGATO A TERZI ESTRANEI IL SOGGETTO SANZIONABILE SAREBBE DA INDIDUARE AL PIU' IN COLUI CHE VIOLANDO LA SEGRETTENZA DELLA CONVERSAZIONE O DELLA CORRISPONDENZA LO TRASMETTA.

AVV. LUDOVICO LA GRUTTA